



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.19/2013 DEL 04/12/2013

**"DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016
DELLA REGIONE PUGLIA"**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2014-2016 della Regione Puglia".

In stretto collegamento con la legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016, si è provveduto a predisporre il Disegno di Legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola con le quali viene adottata una serie norme di carattere settoriale finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze gestionali.

Con il D.D.L. ora predisposto si è provveduto, in questa prima fase, a prevedere una serie di disposizioni settoriali ritenute indispensabili a garantire una corretta ed adeguata gestione delle diverse questioni e problematiche affidate alla responsabilità dei vari Centri di spesa.

Bari, 4 dicembre 2013

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Dott. Leonardo di Gioia



REGIONE PUGLIA
AREA FINANZA E CONTROLLI
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

**COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E BILANCIO PLURIENNALE
2014-2016 DELLA REGIONE PUGLIA”**

Le coperture finanziarie relative alle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016, composto da 13 articoli, sono le seguenti:


1. Gli articoli 1, 2 e 3 di cui al Titolo I “Disposizioni di carattere contabile” non comportano maggiori oneri né minori entrate per il Bilancio in quanto hanno carattere ordinamentale;
2. Le disposizioni di cui al Capo I “Disposizioni tributarie” del Titolo II “Norme settoriali di rilievo finanziario” di cui agli articoli 4 e 5 non comportano maggiori oneri o minori entrate per il bilancio regionale in quanto riguardano la conferma delle aliquote dell’Addizionale all’IRPEF e dell’aliquota IRAP per l’anno 2014;
3. L’articolo 6 di cui al Capo II “Disposizioni finanziarie” del Titolo II “Norme settoriali di rilievo finanziario” avente ad oggetto misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”, comporta una previsione di spesa per l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di € 2.000.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 111034 della U.P.B. 1.01.04 del bilancio di previsione 2014;
4. L’articolo 7 di cui al Capo II “Disposizioni finanziarie” del Titolo II “Norme settoriali di rilievo finanziario” relativo a misure in favore delle Università Pugliesi

comporta una previsione di spesa per l'esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di € 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 915081 della U.P.B. 4.04.02 del bilancio di previsione 2014;

5. Gli articoli 8, 9, 10 e 11 di cui al Capo II "Disposizioni finanziarie" del Titolo II "Norme settoriali di rilievo finanziario" non comportano maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale;
6. L'articolo 12 di cui al Capo II "Disposizioni finanziarie" del Titolo II "Norme settoriali di rilievo finanziario" comporta una previsione di spesa per l'esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di € 3.500.000,00 che trova copertura finanziaria nelle corrispondenti previsioni di maggiore entrata di pari importo del bilancio regionale autonomo al capitolo 3065010 della U.P.B. 03.04.03 del bilancio di previsione 2014.
7. L'articolo 13 prevede il rinvio della copertura delle spese alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

Il dirigente del Servizio

Angelosante ALBANESE



“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016 della Regione Puglia”

**Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE**

**Articolo 1
*Spesa a carattere pluriennale***

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

**Articolo 2
Classificazione capitoli del bilancio**

1. In previsione dell’entrata in vigore del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed al fine del progressivo adeguamento della classificazione dei capitoli del bilancio regionale al piano dei conti integrato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, la Giunta Regionale è autorizzata, con una o più deliberazioni da comunicare al Consiglio Regionale entro dieci giorni dalla data di adozione, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2014 e pluriennale 2014/2016.

**Articolo 3
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18**

1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 è sostituito dal seguente:
“3. La rimanente somma di euro 5 milioni è imputata al capitolo n. 3882, upb 06.02.02, denominato “Copertura rischi swap per variazione tassi di interesse oltre la soglia contrattuale del 5,45% o per chiusura opzione digitale”.

**Titolo II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO**

**Capo I
Disposizioni tributarie**

**Articolo 4
*Aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2014***

1. Per il periodo di d’imposta 2014 sono confermate le maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) come disposte dall’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), modificato

dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013). Pertanto, l'addizionale regionale all'Irpef è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base:

- a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento;
- b) per i redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento;
- c) per i redditi oltre 28 mila euro e sino a 55 mila euro: 0,48 per cento;
- d) per i redditi oltre 55 mila euro e sino a 75 mila euro: 0,49 per cento;
- e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,1 per cento permane sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,2 per cento permane sul secondo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,48 per cento permane sul terzo scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,49 per cento permane sul quarto scaglione di reddito, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Articolo 5

Aliquota IRAP per l'anno 2014

1. Per il periodo di d'imposta 2014 è confermata la maggiorazione di aliquota prevista dal comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e richiamata dall'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.45.

2. Per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) è confermata l'esenzione prevista dall'articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e dall'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34.

3. Il gettito riveniente dall'applicazione della maggiorazione di aliquota di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla copertura dell'eventuale disavanzo del Servizio sanitario regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 6

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo"

1. Allo scopo di far fronte alle emergenze fitosanitarie conseguenti al batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione programma ed attua interventi urgenti di prevenzione, controllo ed eradicazione come di seguito descritti:

- Ispezioni sistematiche al fine di definire le zone contaminate e individuare immediatamente qualsiasi sintomo ascrivibile alle infezioni del batterio;

- Ispezioni presso tutti i vivai ricadenti nell'area interessata dal batterio e nelle aree limitrofe per disciplinare la commercializzazione delle piante sensibili al batterio;
- Prelievo di materiale vegetale e di vettori a campione al fine di ricercare la presenza del batterio;
- Analisi di laboratorio sui campioni prelevati
- Attuazione di specifiche azioni di prevenzione, controllo e eradicazione del batterio, in base al diverso livello di contaminazione delle zone;
- Attività di ricerca e di indagini al fine di acquisire maggiori conoscenze sulla biologia ed etologia del batterio.

2. Le azioni di intervento sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta dell'Ufficio Osservatorio fitosanitario del Servizio Agricoltura.

3. Per la realizzazione delle attività previste dal presente articolo è istituito nell'ambito del bilancio regionale autonomo, nell'ambito della upb 1.1.4. il capitolo di spesa n. 111034 denominato "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.

4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle rispettive leggi di bilancio.

Articolo 7

Misure in favore delle università pugliesi

1. Per favorire il diritto allo studio e i servizi agli studenti, è disposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, lo stanziamento di un contributo straordinario di euro 1 milione in favore delle università pugliesi per il supporto delle attività didattiche e di ricerca, da utilizzarsi secondo le modalità definite dal Comitato universitario regionale di coordinamento (CURC), anche in favore di personale contrattualizzato con forme di lavoro flessibile.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo per l'esercizio finanziario 2014, nell'ambito della upb 04.04.02, il capitolo di spesa n. 915081 denominato "Contributo straordinario in favore delle università pugliesi per supporto alle attività didattiche e di ricerca" ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa.

3. L'utilizzo del contributo regionale da parte delle università destinatarie è oggetto di relazione e rendicontazione quadrimestrale che comprovi l'efficacia della misura.

Articolo 8

Modifica articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38

1. L'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è così sostituito:

"Al fine consentire di predisporre e sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale il Bilancio Economico Preventivo Consolidato del Servizio Sanitario Regionale nei termini previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal Direttore Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono ed inviati entro cinque giorni all'Area Politiche della Salute al Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale".

Articolo 9

Contributo per spese di funzionamento ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni

1. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per gli utenti già assistiti e di assicurare la continuità delle posizioni lavorative agli operatori già in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7 la Regione Puglia assicura ai Comuni di Bari e di San Vito dei Normanni il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento delle Case di Riposo Ex-ONPI, nel rispetto della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di competenza per la gestione della rete dei servizi, di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni nonché di determinazione delle tariffe di riferimento regionale.
2. Il concorso al finanziamento a partire dall'esercizio finanziario 2014 è determinato in misura non superiore alla tariffa regionale di riferimento vigente pro die pro utente per la casa di riposo, calcolata per il numero di posti letto effettivamente occupati da pazienti già assistiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7.
3. Nel rispetto della normativa regionale vigente, i Comuni di Bari e San Vito dei Normanni pongono in essere ogni azione amministrativa atta a definire per le case di riposo ex ONPI modalità gestionali efficienti e sostenibili finanziariamente, nonché percorsi di accesso degli utenti rispettosi dei principi di equità, pari opportunità di accesso, qualità delle prestazioni, anche mediante idonei percorsi di riconversione dell'offerta e di adeguamento strutturale e funzionale delle strutture esistenti.
4. La spesa di cui al presente articolo trova copertura finanziaria annuale e pluriennale a valere sul capitolo 784010 – upb 05.02.01 del bilancio autonomo regionale.
5. E' abrogato il punto 1) del comma 3 dell'articolo 69 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 come già sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), legge regionale 6 febbraio 2013, n. 7.

Articolo 10

Norme in materia di Agenzie regionali

1. Le agenzie regionali, comunque denominate, beneficiarie di trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento, riversano all'Ente Regione entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, l'80% dell'avanzo di amministrazione non vincolato. L'avanzo di amministrazione di cui al precedente periodo è parametrato in base all'incidenza dei trasferimenti di cui al medesimo periodo sul totale delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto approvato. Dai trasferimenti regionali di parte corrente per spese di funzionamento sono esclusi quelli finanziati con risorse a valere sul riparto del fondo sanitario nazionale.
2. Per le agenzie regionali che applicano la contabilità economico-patrimoniale, il riferimento all'avanzo di amministrazione di cui al comma precedente è da intendersi all'utile di esercizio dopo le imposte al netto di eventuali accantonamenti obbligatori previsti dalla normativa statale o regionale.
3. Le somme riversate alla Regione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 sono destinate alla riduzione del debito regionale.

Articolo 11

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1974, n. 18

1. Alla legge regionale 15 marzo 1974, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 70 è abrogato;
 - b) all'articolo 78:
 - i. al comma 7 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "o dal contratto collettivo nazionale";
 - ii. al comma 8 le parole "da parte del Consiglio del personale" sono soppresse;

- iii. dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8 bis:
“8 bis. Con apposito regolamento approvato ai sensi dell’art.44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni Sindacali, si provvede alla disciplina dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma.

Articolo 12

Spese per il superamento delle criticità riscontrate nel Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano.

1. Al fine di consentire il superamento delle criticità di natura tecnica, economica e gestionale riscontrate nella esecuzione dei lavori relativi al Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, oggetto di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non intenda procedere a proprie spese alla realizzazione dei lavori finalizzati al ripristino della corretta funzionalità dell’opera che si rendessero necessari all’esito del procedimento penale attualmente in corso, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 09.01.04, il capitolo di spesa 511021 denominato “Spese per la realizzazione dei lavori finalizzati alla risoluzione delle criticità rilevate nel Centro di trattamento rifiuti in agro di Conversano, località Martucci, da eseguirsi in danno dell’impresa aggiudicataria dei lavori”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2014, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni e 500 mila.
2. Al finanziamento dei predetti oneri si provvede mediante le corrispondenti entrate a valere sul bilancio regionale autonomo, upb 03.04.03, capitolo di entrata n. 3065010, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia.

Capo II

Disposizioni finali

Articolo 13

Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI***(in milioni di euro)*

Settori di intervento	2014	2015	2016
Ragioneria (mutui)	257	263	258
Ragioneria (ruoli S.F.)	4	3	3
<i>Edilizia Residenziale</i>	1	1	1